Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA Numero: 208 Anno: 2019

Materia: PENSIONISTICA

Data pubblicazione: 14/06/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:208APP2

SENT. 208/2019

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati: Luciano CALAMARO Presidente Domenico GUZZI Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Luisa de PETRIS Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Primo Ref. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 54076 del registro di segreteria proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell'Esercito, 178-186 - appellante principale -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H5010), Luigi Caliulo (c.f. CLLGU54B09H703F), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U) e presso i medesimi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare

SENT. 208/2019

Beccaria n. 29 -appellante incidentalecontro

G. S., nato a Omissis, il Omissis e residente in Omissis, Via Omissis (c.f. Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando e presso lo studio dei medesimi elettivamente domiciliato in Bari, via Davanzati, n. 6 avverso

la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, n. 446 in data 29 maggio 2018.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 7 marzo 2019, il magistrato relatore, Primo referendario dott.ssa llaria Annamaria Chesta, la dottoressa Maria Luisa Guttuso, in rappresentanza e difesa del Ministero della Difesa, l'avvocato Sergio Preden per l'INPS, e l'avv. Solimando per il signor G. S..

Considerato in

Fatto

Con sentenza n. 446, depositata in data 29 maggio 2018, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso proposto dal signor S. G., accertando il diritto di quest'ultimo al ricalcolo della pensione in godimento, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, con applicazione dell'aliquota del 44% alla parte di trattamento computata con il sistema retributivo, relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1995, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

SENT. 208/2019

3

Il signor G., già appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a partire dal 12.12.2009, con anzianità di servizio utile al 31.12.1995 inferiore a 18 anni (anni 17, mesi 3 e giorni 11), aveva proposto ricorso avanti alla Sezione giurisdizionale pugliese in data 5 ottobre 2017, lamentando di aver conseguito una pensione definitiva inferiore al dovuto a causa dell'erronea applicazione dell'art. 54 c. 1 del d.p.r. n. 1092/1973. Si doleva, in particolare, del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione, l'amministrazione, con riferimento alla quota da calcolare con il sistema retributivo, non avesse applicato l'aliquota di rendimento del 44% prevista dalla norma sopra richiamata.

Con la sentenza gravata in questa sede il Giudice di primo grado ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata dalla difesa dell'INPS nonché della domanda di garanzia nei confronti del Ministero della Difesa, giudicata tardiva. Nel merito, ha accolto la domanda avanzata dal ricorrente escludendo la fondatezza della tesi, prospettata dalle amministrazioni resistenti, secondo la quale l'aliquota del 44% si applicherebbe soltanto ai militari che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, per cui la pensione sia calcolata con il sistema retributivo. Il Giudice di primo grado ha escluso che la norma dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973 rivesta carattere di specialità, in quanto fin dall'origine la stessa definirebbe i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione SENT. 208/2019

4 dal servizio e risultando quindi applicabile indistintamente a tutti

coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973.

Con atto notificato in data 12.10.2018 ha proposto gravame il Ministero della Difesa formulando un unico motivo di censura recante "Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 54 d.p.r. 1092/1973; art. 13 d.lgs. 503/1992, art. 1 legge 335/1995-Violazione del principio del "ne bis in idem" artt. 6 e 39 d.p.r. 1092/1973".

Secondo l'appellante Dicastero uno degli argomenti dirimenti, in merito alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 54 al caso di specie, è da rinvenirsi nel dato letterale della disposizione, dal quale si evincerebbe che la descritta disciplina deve trovare applicazione, ai fini del diritto a pensione, esclusivamente allorquando il militare abbia maturato, all'atto del congedo, almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio mentre, nel caso di specie, il G. risulta cessato dal servizio con un'anzianità complessiva di gran lunga superiore ai 20 anni (34 anni, 0 mesi e 6 giorni).

Il legislatore avrebbe fatto riferimento alla "pensione spettante" a coloro che cessino dal servizio avendo maturato un minimo di 15 ed un massimo di 20 anni di servizio, stabilendo un preciso ambito temporale di servizio effettivo in relazione al quale andrebbe attribuita l'aliquota pensionistica del 44%. La ratio della disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, SENT. 208/2019

avrebbe funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, si vedevano costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio necessari per accedere alla pensione normale.

L'art. 54 avrebbe natura di norma speciale e andrebbe letta nel contesto dell'intero Capo II del Testo unico, dedicato al Personale Militare, ma soprattutto in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo testo unico.

L'appellante censura la sentenza di prime cure anche sotto un diverso profilo, ritenendo che se si aderisse all'interpretazione fornita nella sentenza impugnata si verificherebbe una valutazione degli stessi periodi di servizio; ciò in violazione del agli artt.6 e 39 del d.p.r. n. 1092/1973, espressione del principio del ne bis in idem di settore, in base al quale uno stesso periodo di servizio non può essere valutato due volte ai fini di quiescenza. Si sommerebbero quindi "figurativamente", ai fini della maggiorazione dell'aliquota di rendimento sino al 44%, in forza dell'art. 54, 1° comma, citato, anni di servizio maturati successivamente al 31.12.1995 e già valorizzati secondo il regime contributivo di cui alla legge n. 335/1995. Il Ministero della Difesa ha quindi chiesto la riforma della sentenza, previa sospensione della sua esecutività, reputando sussistenti i

presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con memoria e appello incidentale notificato in data 3-4 dicembre 2018 e depositato presso la Sezione in data 21 dicembre 2018, l'INPS ha chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata, interponendo SENT. 208/2019

6

unico motivo di gravame, sostanzialmente sovrapponibile a quello presentato dal Ministero della Difesa, recante "Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335". La difesa del G. si è costituita nella fase cautelare, con memoria difensiva in data 27 novembre 2018, rilevando come l'avversa interpretazione restrittiva della norma risulti inequivocabilmente smentita dal suo tenore testuale, ritenendo non sussistente, prima facie, il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'invocata sospensione.

Con ordinanza n. 50, in data 19 dicembre 2018, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare disponendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Con memoria in data 15 febbraio 2019, in vista dell'udienza pubblica di discussione, l'INPS ha insistito per la riforma della sentenza impugnata ripercorrendo le argomentazioni in precedenza dedotte. Con ulteriore memoria in data 15 febbraio 2019 la difesa del G. ha insistito per il rigetto degli avversi atti di gravame, invocando l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Ha evidenziato che la tesi restrittiva sostenuta sia dal Ministero della Difesa sia dall'INPS incontrerebbe il limite invalicabile della necessità di regolamentare il trattamento previdenziale misto secondo criteri che consentano di coordinare il sistema di calcolo retributivo con quello contributivo. Pur dando atto che entrambe le opzioni ermeneutiche -quella estensiva e quella restrittiva- presentano SENT. 208/2019

7

inconvenienti applicativi, dovrebbe, secondo l'appellato, darsi accesso alla soluzione interpretativa più fedele all'assetto normativo delineato dal combinato disposto degli artt. 54 T.U. n. 1092/1973 e art. 1, comma 12, l. n. 335/1995.

All'udienza pubblica le parti si sono riportate alle richieste di cui agli atti scritti.

Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Rilevato in

Diritto

I.Pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., deve essere disposta la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

II. La questione che viene in rilievo nella fattispecie in esame involge

l'esegesi dei commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui essi prevedono che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo...".

Secondo la difesa del Ministero e dell'INPS, l'aliquota del 44% prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra 15 e i 20 anni. Questo assetto risulterebbe aderente al tenore letterale e alla natura speciale della disposizione che, attribuendo un beneficio SENT. 208/2019

8 ad una limitata categoria di soggetti, non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio. La soluzione interpretativa proposta non è fondata.

Deve in primo luogo escludersi che la disciplina di cui all'art. 54 sia qualificabile come speciale in quanto la disposizione contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

Inoltre, per il piano tenore letterale della richiamata disposizione, il 44% della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni mentre le anzianità superiori -contenute entro il ventesimo anno di servizio- devono ritenersi sostanzialmente neutre a fini pensionistici.

Del resto, ove si rappresentasse su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni, in conformità all'art. 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacchè diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie, con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare; vantaggio SENT. 208/2019

che, come già osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1. Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante è pari all'1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma

precedente, tant'è che, nel comma 2, è espressamente previsto che "la percentuale di cui sopra è aumentata", in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione. A ciò consegue che con un'anzianità di servizio di 34 anni, il militare consegue una pensione pari al 44% della base pensionabile fino a 20 anni, incrementandosi oltre l'1,80% per ogni anno successivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all'80% della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell'art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, per il personale civile. In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995 vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973.

Infondata si appalesa la tesi secondo la quale l'art. 54, c. 1 d.p.r. n. 1093/1972 troverebbe applicazione solo per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, l'applicabilità SENT. 208/2019

10

dell'art. 54, c. 1 del d.p.r. n. 1092/1973 deve ritenersi estesa anche alla liquidazione della quota retributiva delle pensioni computate nel regime misto, in primo luogo in forza dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, il quale prevede che "per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
- b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".

Rileva sul punto anche il d.lgs. n. 165/1997 che all'art. 1 prevede che "Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" senza introdurre alcuna esclusione o limitazione all'applicabilità dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 nella liquidazione della quota da computarsi con il metodo retributivo nei trattamenti di quiescenza del personale militare, liquidati con il sistema misto ex art. 1, comma 12 l. n. 335/1995.

SENT. 208/2019

11

Né può addivenirsi all'interpretazione sostanzialmente abrogativa della disposizione dell'art. 54 c. 1 citato, propugnata dagli appellanti (per i militari che vantano anzianità di servizio superiori a venti anni), in ragione delle difficoltà applicative emerse, successivamente alla riforma introdotta dalla l. n. 335/1995, in sede di liquidazione della quota della pensione da computarsi con il sistema retributivo. Come condivisibilmente osservato dal Giudice di primo grado, non può infatti accedersi al criterio di computo dell'aliquota riguardante la quota A della pensione, adottata dall'INPS, che si traduce in una sostanziale disapplicazione dell'aliquota globale espressamente prevista dall'art. 54 c. 1 cit., con determinazione praeter legem di una diversa "aliquota di accrescimento specificamente tarata sulla reale anzianità di servizio".

Come puntualmente messo in rilievo nella sentenza n. 422/2018 della Prima Sezione d'Appello di questa Corte, "escludere l'applicazione dell'aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un'anzianità di servizio tra i quindici e i vent'anni, ma con un'anzianità ben maggiore ed applicare invece l'aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce un'ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973". Neppure reputa il Collegio che gli "inconvenienti applicativi" rilevati nell'ambito degli atti di appello possano configurare profili tali da far dubitare della legittimità costituzionale del precetto, così interpretato, in relazione canoni di uguaglianza e ragionevolezza, SENT. 208/2019

12

venendo in rilievo la discrezionalità del legislatore nel disciplinare la materia, che non evidenzia profili di irragionevolezza.

Neppure coglie nel segno la censura che paventa una pretesa doppia valutazione dello stesso periodo di servizio, in violazione del dettato normativo di cui agli artt. 6 e 39 del d.p.r. n. 1092/9173, ove si acceda all'interpretazione della norma fatta propria dal Giudice di primo grado e condivisa dal Collegio.

Alla luce di quanto fin qui esposto, gli appelli del Ministero della Difesa e dell'INPS devono essere rigettati e confermata la pertinente statuizione oggetto di impugnazione, peraltro in linea con l'orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App., n. 422/2018).

Conseguentemente, gli appellanti devono essere condannati alla liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'appellato G. S., nell'importo complessivo di euro 700,00, in ragione del 50% ciascuno.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, respinta ogni diversa domanda, eccezione, deduzione

- rigetta l'appello principale proposto dal Ministero della Difesa e l'appello incidentale, proposto dall'INPS con conferma integrale della sentenza impugnata;
- liquida a favore del signor G. S. le spese del giudizio, nell'importo di euro 700,00, ponendole a carico delle Amministrazioni appellanti, in ragione del 50% ciascuna. SENT. 208/2019

13

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2019.

L'Estensore

(dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta)

Il Presidente

(dott. Luciano Calamaro)

F.to Ilaria Annamaria Chesta

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 14.06.2019

La Dirigente

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

Luciano Calamaro

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 14.06.2019

Il Dirigente

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 14.06.2019

Il Dirigente

SENT. 208/2019

14

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago